

Proposta di legge regionale 11 maggio 2017, n. 252 "Disposizioni per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti"

Osservazioni dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili del Piemonte - ANCE Piemonte e della Confindustria Piemonte

Le Associazioni scriventi hanno esaminato la proposta di legge e ne condividono appieno le finalità e i principi. Si ritiene tuttavia che una legge di così tale importanza necessiti di una individuazione e condivisione delle modalità di perseguimento degli obiettivi del provvedimento, da definirsi in opportuni incontri propedeutici alla redazione del testo, incontri partecipati da tutti i Soggetti del territorio coinvolti ai vari titoli.

Inoltre, la redazione di tale proposta di legge non può esimersi dal riferirsi al Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali - PRRS, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 253-2215, Piano che peraltro ha avuto molteplici momenti di illustrazione partecipata degli obiettivi e ridefinizione concertata degli stessi, che hanno portato all'approvazione di finalità condivise con le Associazioni di categoria coinvolte. Il PRRS tratta specificamente i "Rifiuti da costruzione e demolizione" nel Capitolo 7 analizzandone l'inquadramento normativo; la produzione e gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione pericolosi; la produzione dei rifiuti non pericolosi e il loro trattamento, nonché il loro recupero; lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi; definendo infine "Obiettivi ed azioni specifiche" nella Tabella 7.1.16 del medesimo Capitolo 7. Tutte le azioni specifiche prevedono, per la loro attuazione, il **coinvolgimento delle associazioni di categoria**. Nel caso specifico della demolizione selettiva da operarsi nei cantieri edili, il Piano specifica che saranno predisposte "linee guida regionali che prevedano la demolizione selettiva nei cantieri di demolizioni e costruzione, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria". Di tali linee guida è appena iniziata la fase di incontri tecnici propedeutici alla definizione delle relative azioni specifiche, è pertanto quanto mai opportuno attendere la conclusione della redazione delle suddette Linee guida e l'effettiva loro praticabilità, prima di disporre adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti.

Osservazioni all'articolo 2 "Partecipazione della società civile: in linea con il PRRS citato, si chiede di promuovere anche il coinvolgimento delle Associazioni di categoria.

Osservazioni all'articolo 4 "Recupero dei materiali utilizzati in edilizia": condividendo appieno l'importanza del recupero e della progressiva riduzione del ricorso alla discarica, si chiede che l'individuazione di specifiche linee guida avvenga coerentemente con quanto già definito dal Piano Regionale dei Rifiuti Speciali e condiviso con il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria

Osservazioni all'articolo 5 "Disposizioni in materia edilizia": si chiede lo stralcio dell'articolo.

Tale articolo si propone di disporre la stipula di un "contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti", da allegare alle istanze edilizie: si osserva in primis che tali nuovi obblighi non sono disposti da nessuna normativa sovraordinata nazionale. Inoltre la stima certificata delle quantità e della tipologia dei rifiuti può essere definita solo durante i lavori di demolizione e non prima, pertanto non è possibile allegare tale stima alla documentazione richiesta dal permesso di costruire o SCIA o DIA. Si ricorda inoltre che per taluni rifiuti, la

tipologia di codice CER, può essere definita solo durante i lavori. Viste le oggettive difficoltà a determinare e certificare preventivamente i quantitativi e le tipologie di rifiuti che si produrranno in cantiere, occorrerebbe capire da un lato quale sia l'accuratezza richiesta per tale stima, dall'altro cosa comporterebbe una situazione reale differente da quella ipotizzata in via preliminare. La rendicontazione dei flussi di rifiuti prodotti in cantiere risulta un nuovo onere aggiuntivo a carico delle imprese, in quanto le aziende produttrici di rifiuti che svolgono attività di costruzione e demolizione possono assolvere gli obblighi documentali, per i rifiuti non pericolosi con codici CER 17, tramite la tenuta dei formulari, senza quindi la compilazione del registro di carico e scarico e la redazione del MUD per tali tipologie di rifiuti.

Le disposizioni di tale articolo costituiscono un notevole ulteriore aggravio burocratico, peraltro come già detto di difficile nonché non possibile pianificazione preventiva, laddove con preventiva si intende addirittura la presentazione dell'istanza edilizia, in un momento pertanto di divieto di inizio dei lavori, lavori senza i quali non è possibile individuare e stimare la tipologia dei rifiuti. Peraltro l'aggravio burocratico comportato dalla presentazione di contratto smaltimento rifiuti e stima dei rifiuti, contestuale al deposito dell'istanza edilizia, inciderebbe ulteriormente sul settore edile, già gravemente danneggiato dalla continua crisi economica.

Osservazioni all'articolo 6 "Soggetti virtuosi": si condivide la volontà di riconoscere "positivamente" gli operatori economici virtuosi e le amministrazioni comunali che si sono distinte per i risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti. Tuttavia il termine "operatori economici" pare essere riferito ai soli operatori che forniscono servizi di gestione dei rifiuti (es. Pubbliche Amministrazioni). Si chiede pertanto di voler meglio specificare quali sono gli operatori economici considerati.

Osservazioni all'articolo 7 "Esclusione da contributi regionali": andrebbe chiarito in modo puntuale se il termine "operatori economici" si riferisce ai medesimi soggetti di cui all'articolo 6, oppure se si intende un qualsiasi operatore economico.

Andrebbe inoltre specificato che la tipologia di reato ambientale sia limitata unicamente ai soli reati relativi alla Proposta di Legge, quali l'abbandono dei rifiuti, e che non sia esteso a qualsiasi altro reato ambientale.

Infine, pur essendo condivisibile la previsione relativa all'esclusione dai contributi regionali, si ritiene necessaria la definizione di un termine temporale di tale esclusione, in linea con il dettato nazionale ambientale.